

ACCORDO PER CONTRATTO DI SOLIDARIETA'

Addì 13 dicembre 2016, presso la sede di ACLI in Roma, si sono incontrati:

- Le ACLI -Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani- in persona del Sig. Damiano Bettoni, assistito dal Consulente del Lavoro dott. Massimo Brisciani, d'ora in poi denominato nel presente verbale "ACLI";
- Le OO.SS. Nazionali FILCAMS-CGIL nella persona di Concetta Di Francesco, FISASCAT-CISL nella persona di Mirco Ceotto, UILTUCS nella persona di Antonio Vargiu, le OO.SS. territoriali nella persona di Fabio Fois segretario della FILCAMS CGIL di Roma, le RSA di ACLI nelle persone di Marco Turri, David Recchia e Fabio Cucculelli,


PREMESSO CHE

- ACLI applica il C.C.N.L. TDS Confcommercio, occupa sul territorio nazionale n.64 dipendenti, di cui tre in aspettativa lunga, oltre a 14 distaccati da altri soggetti del "sistema Acli" tutti impiegati nella sede e negli uffici della Sede Nazionale delle Acli in ROMA, presso CasAcli in Vicolo del Conte 2 in Roma e presso il Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri in Via della Ferratella in Laterano n.51, e svolge le attività istituzionali caratteristiche di un'associazione di promozione sociale;
- ACLI ha registrato negli ultimi anni una flessione delle entrate da tesseramento associativo e la riduzione delle altre fonti di finanziamento privato e pubblico, nonché il calo degli utili distribuiti dalla società partecipata;
- prendendo atto della situazione, ACLI ha deciso di avviare un piano urgente di riorganizzazione finalizzato al recupero dell'equilibrio economico mediante l'adeguamento dei costi gestionali e l'impiego razionale della forza lavoro sul territorio nazionale, comportante anche il ridimensionamento d'organico;
- per far fronte all'esubero di n. 12 unità che origina dalla descritta riorganizzazione ACLI ha avviato la procedura di riduzione del personale di cui agli articoli 4 e 24 della L. 223/1991 con comunicazione in data 1° dicembre 2016;
- le OO.SS., preso atto della situazione di difficoltà di ACLI, hanno richiesto nel corso degli incontri l'individuazione e l'attivazione di iniziative volte alla salvaguardia dei livelli occupazionali;
- le Parti intendono affrontare il predetto esubero con strumenti alternativi alla riduzione di personale;
- le Parti intendono accedere all'ammortizzatore sociale dell'assegno di solidarietà di cui all'art. 31, DLgs 148/2015;

Tutto ciò premesso le Parti

STIPULANO UN CONTRATTO DI SOLIDARIETA'

ai sensi dell'art. 31 del DLgs 148/2015 nei termini di seguito specificati.




1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

2. ENTITA' DEGLI ESUBERI E MOTIVI DEL RICORSO AL CONTRATTO DI SOLIDARIETA'

Le parti, preso atto che le ACLI hanno dichiarato esuberi nelle unità produttive di cui all'allegato alla procedura ex art. 4 e 24 citata in premessa in n. 12 lavoratori, decidono il ricorso al contratto di solidarietà.

I motivi del ricorso al contratto di solidarietà e i relativi presupposti, richiamati nelle premesse al presente accordo e ampiamente discussi con le OOSS, sono riconducibili alla contrazione del fabbisogno d'organico in conseguenza dell'adozione di un piano di riorganizzazione della sede nazionale di via Marcora n.18.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il contratto di solidarietà riguarderà tutti i lavoratori in forza, ad esclusione di 13 unità e cioè 51 lavoratori, e sarà applicato nelle singole unità produttive con le modalità che saranno concordate con le RSA e RSU e descritte nei punti che seguono.

Sono esclusi dal contratto di solidarietà n.13 lavoratori che occupano ruoli infungibili e, precisamente, n. 2 addetti allo staff politico di presidenza e n. 8 lavoratori assegnati in via esclusiva e continuativa al progetto UNAR della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento Pari Opportunità, oltre a 2 lavoratori con contratto a tempo determinato scadente il 31/12/2016 e un lavoratore che ha i requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia in data 1.1.2017.

N. 6 responsabili tecnici, n.1 addetto assegnato al 50% del tempo di lavoro al progetto UNAR e n. 1 assistente alla presidenza, saranno comunque coinvolti nella riduzione d'orario nella misura appresso specificata.

L'elenco nominativo dei lavoratori coinvolti nel contratto di solidarietà è allegato al presente contratto.

4. DECORRENZA E DURATA

Il contratto di solidarietà decorre dal 27 dicembre 2016 e ha durata annuale.

5. MODALITA' DI RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO

La riduzione di orario su base settimanale per i n.51 lavoratori coinvolti nel contratto di solidarietà è così definita:

- per n.44 lavoratori, riduzione media del 20%, con applicazione massima in ciascuna unità produttiva o lavoratore che non potrà eccedere il 30%; di questi un lavoratore avrà la riduzione esclusivamente sul 50% dell'orario, in quanto per la restante quota d'orario settimanale continuerà ad operare per il progetto UNAR;
- per i n.7 lavoratori sopra indicati riduzione media del 10%.

La Segreteria generale pianificherà con cadenza regolare e secondo criteri concordati con la RSA la riduzione dell'orario a copertura dei citati esuberi con riduzione dell'orario di lavoro su base settimanale, di norma a giornate intere o mezza giornate, ovvero a giornate con orario ridotto, secondo schemi articolati dal lunedì al venerdì, per tutte le unità produttive indicate, con eventuale compensazione all'interno dei singoli mesi di calendario. La pianificazione delle riduzioni di orario sarà finalizzata al più razionale impiego del personale,



per non pregiudicare in alcun modo le azioni volte al miglioramento dell'efficienza ed al rilancio delle ACLI, fermo restando il rigoroso rispetto delle disposizioni del C.C.N.L. TDS e delle disposizioni di legge.

Le Parti si danno atto che ai sensi dell'art. 31 c.4 DLgs 148/15 ACLI potrà variare in aumento l'orario di lavoro mediante comunicazione diretta ai lavoratori interessati con conseguente minor ricorso allo strumento della solidarietà per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro di carattere organizzativo e tecnico, ovvero di incremento dell'attività lavorativa in particolari periodi dell'anno.

Le eventuali modifiche strutturali alla riduzione di orario concordata potranno essere stabilite solo con un nuovo accordo fra le stesse parti firmatarie del presente contratto.

6. RETRIBUZIONE

Per effetto della riduzione di orario di lavoro come sopra definita la retribuzione diretta, indiretta e differita, nonché gli istituti normativi, contrattuali e di legge sono definiti o corrisposti in misura proporzionale all'effettiva prestazione di lavoro, ad eccezione del trattamento di fine rapporto per il quale trovano applicazione le disposizioni dell'art.1, c.3, L.297/1982 e di quanto sotto specificato.

Le ACLI, sulla base di quanto previsto dal Decreto Legislativo 148/2015, inoltrerà all'INPS istanza intesa ad ottenere il trattamento di integrazione salariale a favore dei lavoratori interessati alla riduzione dell'orario di lavoro.

Fatto salvo il caso di pagamento diretto da parte dell'INPS, ACLI anticiperà mensilmente il trattamento di integrazione salariale nella misura prevista conguagliando, previa autorizzazione, i relativi importi sui contributi previdenziali dovuti all'Istituto.

Per quanto concerne gli aspetti normativi e retributivi si concorda inoltre quanto segue:


- la retribuzione diretta verrà corrisposta per il numero di ore effettivamente lavorate;
- gli istituti indiretti delle ferie, dei permessi ROL e ex festività non subiranno riproporzionamento;
- gli istituti indiretti della 13ma e 14ma mensilità saranno riproporzionate sulla base dell'orario effettivamente svolto; pertanto all'azienda non deriveranno oneri indiretti e/o differiti sull'orario non svolto, per effetto del contratto di solidarietà;
- le eventuali deroghe all'orario ridotto concordato, per soddisfare temporanee esigenze relative ad incremento delle attività, dovranno essere approvate dalla Segreteria Generale. Le eventuali ore prestate in più rispetto all'orario concordato e al di fuori del regime di compensazione di cui sopra, nei limiti comunque delle 40 ore settimanali, o del minore orario ordinario per i lavoratori part time non daranno titolo alla corresponsione delle maggiorazioni contrattualmente previste per il lavoro supplementare e/o straordinario.

7. MONITORAGGIO

Nel corso dell'attuazione del contratto di solidarietà, le parti ad ogni livello si incontreranno con cadenza di norma trimestrale e/o su richiesta delle stesse, per una verifica congiunta della situazione aziendale, dell'applicazione del contratto di solidarietà e dell'attuazione degli interventi programmati per il recupero dell'equilibrio economico-finanziario.

8. GESTIONE DEGLI ESUBERI

Verranno esaminate e concordate modalità di riduzione degli esuberi attraverso part time volontario, mobilità territoriale e all'interno del sistema e riqualificazione professionale.



Quale strumento sussidiario di gestione degli esuberanti le Parti dichiarano di mantenere aperta la procedura di riduzione del personale di cui agli art. 4 e 24 L.223/1991 attivata da ACLI con comunicazione del 1° dicembre 2016 al fine di agevolare l'esodo dei lavoratori che non si opporranno al licenziamento – e pertanto solo con criterio non oppositivo-, per consentire loro di avvalersi di nuove opportunità di ricollocazione. In tal caso la riduzione d'orario sarà rivista in funzione del minor numero di esuberanti.


Le Parti si danno reciprocamente atto di aver esperito le procedure di consultazione di Legge.

ACLI




RSA

Filippo Cuccidell



Le Organizzazioni Sindacali

Compagnia AS Romano
